



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica  
DIVISIONE IV – Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

### RISOLUZIONE N. 228497 DEL 10 NOVEMBRE 2015

**OGGETTO: richiesta parere bando del comune di (...) per rilascio autorizzazioni temporanee su area pubblica in occasione del carnevale**

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesta Regione chiede riscontro relativamente alla problematica insorta con il Comune di Ivrea, che legge per conoscenza, con riferimento ai contenuti del bando per il rilascio di autorizzazioni temporanee su area pubblica in occasione del carnevale.

Fa presente, al riguardo, che la scelta effettuata dal Comune in parola, ovvero quella di abbinare, al criterio della professionalità, il criterio “*della possibile offerta economica in rialzo su una quota di canone area sosta a base d’asta*”, verificata, ovviamente, la regolarità contributivo/fiscale, presenterebbe delle evidenti criticità, venendo a mancare il rispetto dei principi generali dell’ordinamento vigenti nella materia di riferimento.

Trattasi, nello specifico, dei principi della Direttiva Servizi 2006/123/CE e conseguentemente dei criteri dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 e nel successivo Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013.

In considerazione della tipologia di manifestazione in discorso, evidenzia che il Comune avrebbe dovuto utilizzare, oltre al criterio della maggiore professionalità, anche i criteri correlati alla qualità dell’offerta, alla tipologia del servizio fornito e alla prestazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica, non anche, invece, il criterio dell’offerta economica quale criterio per ottenere maggior punteggio ai fini dell’assegnazione, ritenuto, pertanto, illegittimo.

Al riguardo, la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

Si richiama, in via preliminare, il punto 2 dell’Intesa del 5 luglio 2012, il quale prevede che in caso di pluralità di domande concorrenti sono individuati i seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere una specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo. Tale anzianità è comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese, riferita nel suo



complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

- b) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, sono da considerare comunque prioritari anche l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata;
- c) la presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa ai fini previdenziali, contributivi e fiscali, qualora la legge regionale o provinciale non preveda la presentazione del DURC o del certificato di regolarità contributiva come requisito obbligatorio.

Fermo quanto sopra, il Comune può applicare l'Intesa stabilendo autonomamente la durata e le modalità di valutazione dei criteri e dei punteggi da assegnare in caso di pluralità di domande concorrenti, nei limiti delle proprie competenze e comunque nel rispetto del quadro normativo e dei principi delineati dalle disposizioni statali.

La scelta effettuata relativa alla possibile offerta economica in rialzo su una quota di canone su base d'asta, ovvero l'offerta economica più elevata, appare del tutto discriminante nei confronti di quei soggetti con minori capacità finanziarie e non in linea, soprattutto, con i principi sanciti dalla Direttiva Servizi, come codesta Regione ha avuto modo di sottolineare ampiamente.

In tal modo, peraltro, si alterano le dinamiche concorrenziali in quanto la condizione per competere è dettata in primo luogo dalle capacità finanziarie dei concorrenti, il che determina anche il rischio di applicare una procedura che comporta disparità di trattamento.

Si osserva, infine, che la circostanza che nel caso di specie trattasi di autorizzazioni temporanee che, a detta del Comune *“vivono unicamente per il periodo di durata della manifestazione”* non giustifica modifiche della disciplina applicabile.

Trattasi, infatti, di posteggi assegnati in occasione di una manifestazione inquadrabile, ai sensi della disciplina vigente, quale *“fiera”*.

L'articolo 27, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 114 del 1998, infatti, definisce la fiera quale *“manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività”* e tale è il caso di una manifestazione correlata con la ricorrenza del Carnevale.

Si conclude, pertanto, richiamando quanto previsto, nel caso di concessioni di posteggio nelle fiere, dalla citata Intesa.

La lettera c) delle disposizioni transitorie di cui al punto 8 dell'Intesa stabilisce che, al fine di evitare disparità di trattamento tra gli operatori su area pubblica, per un periodo di ammortamento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ovvero fino al 7 maggio 2017, ai soggetti esercenti nei posteggi delle fiere si applica *“la limitazione*



*di cui al punto 3, relativa all'applicazione del criterio prioritario del maggior numero di presenze*” nella fiera, al fine di consentire ai medesimi operatori l’ammortamento degli investimenti sostenuti ai fini delle precedenti partecipazioni.

Il punto 3, dell’Intesa, richiamato alla lettera c) del punto 8, che indica le modalità di assegnazione dei posteggi nelle fiere non di nuova istituzione, dispone: *“Nel caso delle fiere i cui posteggi sono assegnati mediante procedure di selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di dette manifestazioni e delle modalità con le quali sono svolte, nonché dalla circostanza che prevalentemente, essendo correlate a specifiche tradizioni, sono caratterizzate dall’offerta di peculiari merceologie di prodotto, il criterio di priorità dell’esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile limitatamente ad un numero di volte tale che per ciascun concessionario non sia superato il periodo di ammortamento degli investimenti di cui al punto 1. Decorso detto periodo, alle procedure di selezione per la concessione del posteggio in questione si applicano comunque i criteri prioritari stabiliti al punto 2, ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse”*.

In conseguenza di quanto richiamato, l’eventuale procedura pubblica ai fini dell’assegnazione dei posteggi in una fiera effettuata dopo la data dell’Intesa e per tutto il periodo di ammortamento di sette anni indicato alla predetta lettera c) del punto 8, ossia fino al 7 maggio 2017, non può non tenere conto di quanto previsto alla medesima lettera c), ossia la necessità di applicare il criterio prioritario del maggior numero di presenze nella medesima fiera.

Quanto sopra vale, quindi, per tutte le fiere che si svolgeranno prima della data del 7 maggio 2017; nel caso delle fiere che si svolgeranno dopo tale data, invece, la relativa procedura pubblica deve tenere conto dell’applicazione di quanto precisato al punto 3 dell’Intesa, il quale, richiamata la necessità dell’applicazione del criterio di priorità dell’esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera, stabilisce l’applicabilità, nel caso di procedure pubbliche per l’assegnazione dei posteggi nelle fiere, dei criteri prioritari di cui al punto 2 dell’Intesa.

Su modalità e termini di applicazione delle disposizioni dell’Intesa alle manifestazioni inquadrabili quali fiere si rinvia a quanto esplicitato nell’allegata nota n. 136877 del 28-7-2014.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)